



11.11.2016

## **PARERE**

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Curzio Maltese

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira alla creazione di un programma di sostegno alle riforme strutturali che comprende un intervento in molteplici settori, tra cui l'istruzione e la formazione. In un contesto in cui gli interventi sono destinati alla ripresa economica, il relatore sottolinea le peculiarità dell'istruzione, della formazione, dell'accesso alla cultura e al patrimonio culturale: le finalità di questi settori non possono essere determinate dagli obiettivi economici dell'Unione europea.

L'istruzione è, come ricorda anche l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a ogni individuo. La sua azione mira allo sviluppo complessivo della sfera umana e, come sottolineato dai ministri dell'Educazione dell'UE nella dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015, la "facoltà primaria dell'educazione non è solo sviluppare conoscenze, abilità, competenze, ma anche aiutare i giovani a divenire componenti della società attivi, responsabili e mentalmente aperti". Il relatore considera di fondamentale importanza sostenere tutte le azioni finalizzate a migliorare i sistemi e le politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alla cultura che siano universali, gratuiti e di qualità e pertanto ritiene che il successo di queste politiche non possa essere misurato attraverso parametri che tengono in considerazione i possibili effetti economici a breve termine.

Per poter garantire il completo esercizio del diritto all'istruzione è necessario che essa sia inclusiva: ogni persona deve avere la possibilità di accedere a un'istruzione di qualità indipendentemente dal contesto socioeconomico di appartenenza. Nei paesi in cui è già intervenuta l'assistenza tecnica che la Commissione propone di estendere a tutti gli Stati membri, come Grecia e Cipro, i programmi di aggiustamento economico attivati hanno più volte chiesto la riduzione delle spese nei campi dell'istruzione e della formazione portando alla marginalizzazione degli studenti provenienti dai gruppi svantaggiati e minando quindi la garanzia dell'accesso effettivo al diritto all'istruzione. Questo è ampiamente dimostrato anche dallo studio effettuato per il Parlamento europeo "L'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri UE".

Il relatore esprime preoccupazione per il trasferimento di risorse già destinate o impegnate nei settori dell'educazione, della formazione e della cultura all'interno di altri fondi dell'Unione e pertanto propone l'esclusione di questi fondi dalla dotazione finanziaria del programma.

Il relatore inoltre, in linea con il parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo (ECO/398), sottolinea l'importanza di coinvolgere le parti sociali e tutti gli attori della società civile nel processo di attivazione, sorveglianza e monitoraggio del programma di sostegno alle riforme strutturali.

## EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Visto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 13, 14 e 15,***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, ***tenendo in considerazione il rispetto della diversità culturale***. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Considerando 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare

la capacità *degli Stati membri* di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione *degli* investimenti nell'economia reale.

la capacità *delle autorità nazionali e regionali* di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione *di* investimenti *sostenibili* nell'economia reale.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, *anche nel contesto del semestre europeo*, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

#### *Emendamento*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, *previo coinvolgimento delle parti sociali e della società civile*, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di *sussidiarietà*, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

**(10 bis)** *In conformità dell'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'istruzione è un diritto umano fondamentale e un bene comune. Essa deve pertanto essere di qualità elevata e inclusiva e garantire l'accesso a tutti. Di conseguenza, la priorità accordata alla ripresa economica deve essere soppesata rispetto alla necessità di riservare un'attenzione speciale al settore dell'istruzione. La funzione dell'istruzione, in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare dell'articolo 26, è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e pertanto le sue finalità non possono essere determinate solo dagli obiettivi economici dell'Unione. Al fine di creare un quadro socioeconomico appropriato per promuovere l'occupabilità e migliorare l'accesso all'istruzione, il sostegno non dovrebbe essere misurato esclusivamente in termini finanziari, ma anche in termini di cittadinanza e sviluppo personale.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 13

*Testo della Commissione*

(13) La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>. Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti.

*Emendamento*

(13) La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>. Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti. **Il finanziamento del Programma non**

***dovrebbe costituire un precedente per eventuali iniziative future della Commissione da finanziare mediante la politica di coesione.***

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale,

#### *Emendamento*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare, ***su richiesta di uno Stato membro***, misure speciali, per una parte

in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità **locali, regionali e** nazionali a coprire le necessità urgenti.

### *Motivazione*

*In uno dei punti chiave del suo parere, il CESE sottolinea che il Programma deve essere accessibile alle autorità locali e regionali, che devono essere direttamente coinvolte nell'elaborazione del progetto di riforma strutturale in questione, ove del caso.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

#### *Emendamento*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.  
***L'attuazione del Programma dovrebbe essere soggetta a un monitoraggio annuale e a una valutazione intermedia ed ex-post in base ai quali potrebbe essere decisa l'eventuale sospensione dopo il 2020. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiungere gli indicatori di risultato all'insieme degli indicatori proposti.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

#### *Emendamento*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi

#### *Emendamento*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità ***locali, regionali e*** nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi

dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

#### *Motivazione*

*In uno dei punti chiave del suo parere, il CESE sottolinea che il Programma deve essere accessibile alle autorità locali e regionali, che devono essere direttamente coinvolte nell'elaborazione del progetto di riforma strutturale in questione, ove del caso.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

##### *Emendamento*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto. ***Le azioni dovrebbero essere monitorate attentamente e qualsiasi riscontro dovrebbe essere preso in considerazione e attuato di conseguenza.***

#### *Motivazione*

*Sono necessarie alcune precisazioni sulle modalità e le tempistiche di monitoraggio delle azioni, prima della valutazione intermedia ed ex-post. Ciò potrebbe essere utile per prendere le decisioni corrette per le azioni e i progetti successivi e apportare l'auspicato valore aggiunto europeo.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;

##### *Emendamento*

(b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, **regionale e locale**, dell'UE e internazionale;

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(e bis) la promozione dei valori europei, in particolare la solidarietà che è alla base di tutte le politiche regionali, compresa la responsabilizzazione di tutti i cittadini nei processi decisionali a livello regionale e locale.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(e ter) la promozione del dialogo interculturale attraverso l'istruzione, la formazione e i settori creativi.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali,

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali,

amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, **in particolare nell'ambito dei processi di governance economica**, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, **locali e regionali** per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita **sostenibile**, l'occupazione, gli investimenti e la **coesione economica, sociale e territoriale**, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 5

#### *Testo della Commissione*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(c) aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi

#### *Emendamento*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali, **regionali e locali** volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b) aiutare le autorità nazionali, **regionali e locali** a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

***(b bis) aiutare le autorità competenti a migliorare i sistemi e le politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alla cultura, che dovrebbero essere universali, di qualità, sostenibili, inclusivi e dovrebbero promuovere l'eccellenza, la ricerca e lo sviluppo a ogni livello;***

(c) aiutare le autorità nazionali, **regionali e locali** a definire e applicare

appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(d) aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Questi obiettivi sono perseguiti *in stretta cooperazione con gli* Stati membri beneficiari.

2. *Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:*

(a) *gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;*

(b) *riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;*

(c) *contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;*

(d) *istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo,*

processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(d) aiutare le autorità nazionali, ***regionali e locali*** a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

***(d bis) promuovere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale attraverso consultazioni e rafforzare la cittadinanza mediante fattori partecipativi.***

Questi obiettivi sono perseguiti *su richiesta degli* Stati membri beneficiari e *in stretta collaborazione con essi.*

2. *Lo Stato membro, in consultazione con le autorità competenti, se del caso con le autorità regionali, stabilisce i settori strategici in cui desidera intervenire in conformità delle specifiche esigenze nazionali e regionali.*

*migrazione e frontiere;*

*(e) politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;*

*(f) politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

#### *Emendamento*

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature.

***L'abbinamento di esperti stranieri e locali può contribuire a massimizzare l'efficacia, semplificando la comprensione dei problemi e la concezione di soluzioni ad-hoc per la situazione specifica nello Stato membro richiedente;***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, ***paragrafo 2***. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano, ***previa consultazione con le parti sociali interessate e la società civile***, una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di

ciascun anno civile.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

#### *Emendamento*

2. Nel rispetto dei principi di **sussidiarietà**, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno. ***Il Programma resta volontario per gli Stati membri e non comporta procedure obbligatorie e stigmatizzanti.***

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

#### *Emendamento*

(c) l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita, ***dell'istruzione di alta qualità, della ricerca, della formazione*** e della creazione di posti di lavoro.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri *o con* le organizzazioni internazionali.

##### *Emendamento*

1. La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri, ***le parti sociali interessate, la società civile*** o le organizzazioni internazionali.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

##### *Emendamento*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con ***lo Stato membro beneficiario e*** la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

##### *Emendamento*

3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, ***che garantisce risorse appropriate per quanto concerne azioni, piani, programmi e progetti in materia di***

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:
  - (d) sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);
  - (e) contratti di appalti pubblici;
  - (f) rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;
  - (g) contributi a fondi fiduciari;
  - (h) azioni realizzate in gestione indiretta.
3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:
  - (a) negli Stati membri;
  - (b) nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

#### *Emendamento*

1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:
  - (d) sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità **locali, regionali e** nazionali degli Stati membri);
  - (e) contratti di appalti pubblici;
  - (f) rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;
  - (g) contributi a fondi fiduciari;
  - (h) azioni realizzate in gestione indiretta.
3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità **locali, regionali e** nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:
  - (a) negli Stati membri;
  - (b) nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5. ***Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione.*** Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisi e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5; ***inoltre dovrebbe essere debitamente previsto un seguito alle attività/procedure di monitoraggio concernenti il loro contributo.***

5. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 intesi a integrare il presente regolamento, stabilendo programmi di lavoro pluriennali.*** Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

***5 bis. Ai fini della progettazione dei programmi è necessario il coinvolgimento delle parti sociali interessate e della società civile. Il processo di attivazione del sostegno non può essere avviato senza la consultazione delle parti sociali interessate e della società civile.***

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisi e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione

economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e *non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 13

#### *Testo della Commissione*

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- (a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;
- (c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di

economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali, ***regionali e locali*** a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e ***non violano l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis).***

#### *Emendamento*

***Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis)***, nell'ambito delle rispettive competenze la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- (a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, ***regionali e locali***, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi ***e dei costi***;
- (c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, ***regionale e locale***, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di

coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5 *senza contravvenire all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis*).

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 15

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro *la metà del 2019* e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

#### *Emendamento*

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio *una relazione di monitoraggio annuale e* una relazione di valutazione intermedia entro *il 31 dicembre 2018* e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo *e valuterà il Programma nel suo insieme, le sue carenze e i suoi punti di forza*.

*3 bis. L'attuazione del Programma è*

*soggetta a un monitoraggio annuale e a una valutazione intermedia ed ex post in base ai quali potrebbe essere decisa l'eventuale sospensione dopo il 2020. Gli indicatori di risultato potrebbero pertanto essere aggiunti all'insieme degli indicatori proposti.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui ***all'articolo 12, paragrafo 5, e*** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui ***all'articolo 12, paragrafo 5, e*** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 b

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 12, paragrafo 5, e** dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CULT 4.2.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Curzio Maltese 23.2.2016
<b>Esame in commissione</b>	20.6.2016
<b>Approvazione</b>	8.11.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+:               20 -:               4 0:               3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	David Coburn, Ángela Vallina